

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: [info@pec.unionealtanaunia.tn.it](mailto:info@pec.unionealtanaunia.tn.it)

c.f. 92021420226

---

## COMUNE DI CAVARENO

Prot.

2002

## ORDINANZA

NUMERO 37 DATA 24/07/2015

<b>OGGETTO: Limitazione del consumo dell'acqua potabile - località Passo Mendola in CC Cavareno.</b>
--

## IL SINDACO

Visto il perdurare della siccità e il previsto aumento del consumo dell'acqua potabile per scopi irrigatori e non solo per scopi igienico – sanitari e l'afflusso turistico estivo che comporta maggiore uso dell'acqua potabile.

Dato atto che le scorte idriche presenti nei serbatoi di accumulo comunali hanno subito un'anomala riduzione che potrebbe portare ad una disfunzione della fornitura dell'acqua potabile.

Considerato che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria importanza;

Ritenuto pertanto necessario limitare fin d'ora l'utilizzo dell'acqua potabile ai soli fini di carattere igienico – sanitario.

Visto l'art. 29 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D. P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento per il servizio di gestione dell'acquedotto potabile del Comune di Cavareno;

- Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm. concernente l'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige;

- Visto lo Statuto comunale;

## ORDINA

- 1. È FATTO DIVIETO ASSOLUTO**, per le motivazione esposte in premessa **con decorrenza dal 24.07.2015 al 30.08.2015 dell'utilizzo dell'acqua potabile, attinta dall'acquedotto comunale, per scopi irrigatori di giardini, prati, campi, piante a medio ed alto fusto, e comunque di qualsiasi utilizzo di carattere non igienico – sanitario.**
- 2. È FATTO DIVIETO ASSOLUTO** del riempimento, con acqua attinta dall'acquedotto comunale, delle piscine private, anche di piccole dimensioni, presenti sul territorio Comunale, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dal sottoscritto, a seguito formale istanza presentata da parte degli interessati.

## DISPONE

In caso di inottemperanza al presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100.00), fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;

## DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale Sovraccomunale dell'Alta Val di Non ed alla Stazione dei Carabinieri di Cavareno, l'ottemperanza del presente provvedimento.

## COMUNICA

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della D.Leg. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

  
Il Sindaco  
f.to Zani Gilberto



Si invia copia a:

Stazione dei carabinieri di Cavareno (TN);

Comando di Polizia Municipale Sovraccomunale dell'Alta Val di Non con sede a Fondo (TN);

Albi Comunali;

Ufficio Tecnico comunale;

Cantiere Comunale;